

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di **Guiso Luigi** (C.F. GSULGU78H08F979C), nato l'8 giugno 1978, a Nuoro (NU), e residente in Strada Querciaiole, 13 R - Viterbo (VT) - 01100, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*
- La **Commissione Interministeriale Ripam**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- La **Commissione esaminatrice del concorso**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **Formez P.A. – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **Ministero dell'Interno**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **Ministero della Cultura**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- L'**Avvocatura Generale dello Stato**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

-del Sig. **Laurato Davide**, residente in via Lambro, n. 7, Inverigo (CO), indirizzo PEC: davidelaurato@pec.it, candidato collocato alla posizione n. 1247 nella graduatoria rettificata dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato»;

-del Sig. **Capecce Pompeo Rocco**, residente in Contrada Passariello, n. 14, Satriano di Lucania (PZ), indirizzo PEC: nicocape@pec.it, candidato collocato tra le posizioni nn. 10236 e 10725, quale idoneo non vincitore nella graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato»;

-della Sig.ra **Bin Marina**, residente in Via Pescaglia, n. 93, Roma (RM), indirizzo PEC: marina.bin@pec.it, candidata collocata tra le posizioni nn. 10236 e 10725, quale idonea non vincitrice nella graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato»;

- della Sig.ra **Medda Anna Grazia**, residente in Via Parini, n. 12, Assemini (CA), indirizzo PEC: ANNAMEDDA@PEC.IT, candidata collocata tra le posizioni nn. 10236 e 10725, quale idonea non vincitrice nella graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato»;

- del Sig. **Giancola Riccardo**, residente in Via Diomede Carafa, n.58, Napoli (NA), indirizzo PEC: titty.laltrelli@pec.it, candidato collocato tra le posizioni nn. 7367 e 7771, quale idoneo non vincitore nella graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato»;

-del Sig. **Bonomi Salvatore**, residente in Via Conca D'Ora, n.146, Roma (RM), indirizzo PEC: salvatorebonomi@ordineavvocatiroma.org, candidato collocato tra le posizioni nn. 7367 e 7771, quale idoneo non vincitore nella graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato»;

PER L'ANNULLAMENTO

-del provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha proceduto a rettificare la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 13940**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno della sua prova;

-della graduatoria rettificata dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella parte in cui non include l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno della sua prova;

-della graduatoria rettificata degli idonei del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo

F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 13940**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno della sua prova;

-del provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 13752**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno della sua prova;

-della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della mancata valutazione dei titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno della sua prova;

- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero

dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 13752**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso, nonché per la presenza di un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale rettificata da parte ricorrente, **pari a 23,25**, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo di laurea, nonché dalla presenza di un quesito errato all'interno del suo questionario prova;

- del punteggio numerico, pari a **1,75 punti**, assegnato a parte ricorrente per i titoli dallo stesso dichiarati in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno **+1 punti** per il diploma di laurea magistrale in suo possesso;

-dell'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*», sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato;

- del punteggio numerico pari a **21,5** assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione del **quesito n. 24**;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al **quesito n. 24** del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al **quesito n. 24** del questionario di parte ricorrente;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- del verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli di studio dei candidati, con particolare riferimento ai diplomi di laurea;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea;
- del bando del concorso *de quo*, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria finale rettificata del concorso *de quo*;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria finale rettificata del concorso *de quo*.

Si premette in

FATTO

1.- Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed esami", n. 104 del 31 dicembre 2021, la Commissione RIPAM ha reso noto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*».

2.- Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) una prova selettiva scritta, distinta per codici di concorso;

ii) valutazione dei titoli;

Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta del concorso, per il superamento della quale la *lex specialis* ha richiesto l'ottenimento di una valutazione minima pari a **ventuno/trentesimi** (cfr. art. 6 del bando).

Tale prova è consistita, per quanto di interesse, nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, articolato, per il profilo di interesse, come segue:

*“a) una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione; Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; Elementi di diritto dell'Unione europea; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; **Conoscenza della lingua inglese.***

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

b) una parte composta da n. 7 (sette) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

c) una parte composta da n. 8 (otto) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. [...]

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti.”

3. Ebbene, una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, parte ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a **21,5**, viziato dalla presenza di un quesito

palesemente erroneo e/o fuorviante, come peraltro già rilevato da Codesto Ecc.mo TAR adito in recentissime pronunce.

Ci si riferisce, in particolare, al quesito n. 24, che si riporta integralmente:

24	What's a synonym of the adjective "honest"?	-0.25/0.75
	<input type="radio"/> truthfull.	
	<input type="radio"/> Memorable.	
	<input checked="" type="radio"/> Proper.	

Come si dirà, la somministrazione del summenzionato quesito ha certamente compromesso il punteggio finale della prova di parte ricorrente, che, a causa di tale illegittimità, ha ottenuto un punteggio totale complessivo di **23,25 punti**, inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, che le è valsa l'illegittima collocazione nella graduatoria finale del concorso.

4. Per quanto concerne, poi, la valutazione dei titoli di studio, per quanto di nostro interesse, parte resistente ai sensi dell'art. 7, comma 3, della *lex specialis*, ha previsto i seguenti punteggi:

3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:
1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
1 punto per ogni dottorato di ricerca;
0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

In vero, il **24 febbraio u.s.**, sono state rese note sul sito dell'amministrazione le graduatorie dei candidati idonei e vincitori del concorso *de quo*.

A questo punto, si ribadisce, l'odierno ricorrente ha appurato di aver conseguito **23,25 punti complessivi**, ripartiti rispettivamente in:

- **21,5 punteggio per la prova scritta;**
- **1,75 punti per i titoli in suo possesso;**

Così parte ricorrente ha appreso di essere stata collocata, quale idonea non vincitrice, nella posizione n. 13752.

Tuttavia, in data 19 aprile u.s., controparte ha proceduto a rettificare la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*: all'esito di tale rettifica, parte ricorrente è risultata collocata alla illegittima posizione **n. 13940**.

5. – **Ciò è dipeso, oltre che dalla presenza del quesito errato citato all'interno del suo questionario prova, dalla mancata attribuzione di +1 punto ulteriore per il diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento in suo possesso al momento della pubblicazione del bando di concorso.**

Infatti, come anticipato, per il diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento (della durata complessiva di 4 anni), l'amministrazione ha deciso di assegnare solo 1 punto. Ciò è dipeso dalla illegittima previsione contenuta nel bando di concorso.

6. – Ed infatti con bando di concorso, all'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha deciso di assegnare 1 punto *“per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”* adottando, quindi, un *modus operandi* del tutto arbitrario e discriminatorio nei confronti di coloro che posseggono una laurea superiore alla laurea triennale.

7. – Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuito per i titoli in suo possesso e per la prova scritta sostenuta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova scritta, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, è stata esitata parzialmente esitata dalla resistente, in quanto quest'ultima si è limitata a fornire solo in parte le generalità di alcuni potenziali controinteressati (nome, cognome, residenza ed indirizzo PEC), senza indicare all'odierno ricorrente né la data di nascita né il punteggio totale ottenuto da tali candidati.

Pertanto ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti. Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di:

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.**

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico.**

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria degli idonei e dei vincitori, parte ricorrente ha appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante.

Il quesito in esame, il n. 24, è così formulato:

24	What's a synonym of the adjective "honest"?	-0.25/0.75
	<input type="radio"/> truthfull.	
	<input type="radio"/> Memorable.	
	<input checked="" type="radio"/> Proper.	

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la A). L'odierno ricorrente, invece, ha flaggato l'opzione di risposta C), a causa della formulazione assolutamente ambigua e fuorviante del quesito.

Ed invero, proprio in merito al quesito odiernamente censurato, appare opportuno segnalare in questa sede che Codesto Ecc.mo TAR adito, con sentenza del 14 novembre 2022, n. 14940, conformemente all'orientamento della Sezione (cfr. Sent. n. 14328/2022), ha osservato che "la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un

errore grammaticale, dato che "Truthful" si scrive con una sola "l". Il medesimo termine con due "l", invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese. In merito occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756). Ebbene, nel caso di specie, emerge ictu oculi l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguente sindacabilità di un ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità.

La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.)." (TAR Lazio, sent. n. 14940/2022).

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il Giudice ha ordinato all'Amministrazione di "provvedere sulla posizione della ricorrente, per evitare che quest'ultima possa essere pregiudicata dall'agire illegittimo dell'Amministrazione; e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell'alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito in contestazione e di conseguenza rimodulare il punteggio o attribuire il punteggio invocato dalla ricorrente come se anche la risposta da quest'ultima fornita fosse corretta)." (TAR Lazio, sent. n. 14940/2022).

È chiaro, pertanto, l'illegittimo operato della precedente nel caso di specie, che ha comportato, per l'odierno ricorrente, l'attribuzione di un punteggio illegittimo, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante proprio a causa della presenza del quesito odiernamente censurato.

Notoriamente, infatti, il vocabolo "truthfull" non trova riscontro nella lingua inglese: da ciò ne deriva, pertanto, l'assoluta erroneità del quesito n. 24, posto che l'odierno ricorrente non avrebbe mai potuto selezionare la risposta A) (considerata corretta dall'Amministrazione); invece i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi

dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dalla formulazione del contesto cui fa riferimento la domanda!

Ed invero, la precedente avrebbe dovuto, più correttamente, formulare il quesito, fornendo tre opzioni di risposta, di cui una incontrovertibilmente corretta.

Così non è stato.

A confermare quanto esposto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato che, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che «*ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"*» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

L'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) non solo ha pregiudicato il punteggio dell'odierno ricorrente, che comunque ha proficuamente superato la prova scritta, ma non gli ha consentito di collocarsi nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria rettificata finale di merito.

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio corretto per i quesiti cui hanno dato una risposta esatta, si rende necessario assegnare al ricorrente un punteggio pari a 1 punto (0,75 punti per la risposta corretta + 0,25 per la penalità decurtata) e procedere, dunque, al ricalcolo del punteggio conseguito alla prova scritta (pari a 21,5 anziché 22,5) non essendo stato posto nelle condizioni di fornire la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso.

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione, la quale mancherebbe la possibilità di valutare il candidato su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori.

Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente, precisando che «*nelle prove concorsuali articolate su quesiti*

a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall’art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all’impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In particolare, *«laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubabilmente esatta (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).*

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto di interesse, il punteggio attribuito all'odierno ricorrente in esito alla prova scritta.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 3 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9 LUGLIO 2009 (G.U. 7 OTTOBRE 2009 N. 233) - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, l’odierno ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue

aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere collocata nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale del concorso *de quo*.

Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di **+1 punto ulteriore** per il titolo di studio in suo possesso. Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato "**Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito**", ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti, sulla base dei seguenti criteri:

- "1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione"

Pertanto, si ribadisce che la *lex specialis* ha previsto l'attribuzione di **1 punto** a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico vecchio ordinamento e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale.

Sulla base di tale assunto, **l'Amministrazione, nel caso di specie, ha considerato la laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (LM-10) come titolo equipollente ad una laurea triennale, attribuendo alla stessa unicamente il punteggio complessivo pari ad 1 punto.**

Ciò per diretta applicazione della menzionata previsione del bando, che in questa sede si contesta, la quale non differenzia, erroneamente, i due titoli di studio in esame, non assegnando alcun punteggio ulteriore ai titoli, come quello posseduto dall'odierna parte ricorrente, superiori al titolo di laurea triennale.

L'odierno ricorrente, invero, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato il possesso dei seguenti titoli:

Laurea, Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM)

Titolo di studio:

Laurea magistrale - LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali

Data di conseguimento:

05 maggio 2003

Luogo di conseguimento:

Università della Tuscia , Viterbo

Voto conseguito:

100/110

Master rilasciati da università pubbliche o private legalmente riconosciute

Livello:

Master di I° Livello

Titolo:

Master in valorizzazione e conservazione dei beni culturali

Data di conseguimento:

11 luglio 2005

Università:

Università degli studi di Siena

Città:

Siena

Crediti formativi rilasciati:

60

Periodo:

06/09/2004 - 05/09/2005

Livello:

Master di II° Livello

Titolo:

Valorizzazione piccoli centri urbani

Data di conseguimento:

06 luglio 2009

Università:

Università La Sapienza

Città:

Roma

Crediti formativi rilasciati:

60

Periodo:

08/09/2008 - 07/09/2009

Ebbene, a riprova di quanto finora affermato, è possibile citare il **Decreto Interministeriale approvato il 9 luglio 2009, sulla base dell'accordo tra l'allora MIUR e la stessa Pubblica Amministrazione, resosi necessario per garantire le "Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"**.

Con il Decreto in questione, appunto, **è stata sancita l'equiparazione dei titoli accademici riportati nella tabella allegata al Decreto stesso, fra i quali i vari ordinamenti facenti capo al corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali.**

Per completezza espositiva e a riprova di quanto affermato, si riporta l'estratto della tabella che riguarda il titolo di laurea qui preso in considerazione:

EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99 o all'ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99)	LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04)
Conservazione dei beni culturali	Tab. XIII-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 484 del 22.7.1983 in G.U. n. 254 del 15.9.83 e dal DM 21.10.1991 in G.U. n.93 del	1/S Antropologia culturale ed etnologia	LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
		2/S Archeologia	LM-2 Archeologia
		5/S Archivistica e biblioteconomia	LM-5 Archivistica e biblioteconomia
		10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali	LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
		11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale 12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico	LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
	24/S Informatica per le discipline umanistiche	LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche	
	51/S Musicologia e beni musicali	LM-45 Musicologia e beni culturali	
	95/S Storia dell'arte	LM-89 Storia dell'arte	

Appare evidente, pertanto, che la laurea dichiarata dal Dott. Guiso, e segnatamente "Conservazione dei beni culturali - Indirizzo storico - artistico" (cfr. certificato di laurea versato in atti), risulta equipollente a un diploma di laurea magistrale, ai sensi del citato Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

Sorprendentemente, sulla base dell'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha assegnato solo 1 punto a tutti coloro che siano in possesso del diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento.

Ed invero, proprio sul punto, il Giudice Amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi su un'analogha questione, precisando che "Quanto sopra premesso, rileva il Collegio che – con riferimento al profilo di doglianza proposto dai ricorrenti incidentali, relativo alla mancata attribuzione di ulteriori due punti per la laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale – secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso,

rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate." (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)
Rilevato che l'Amministrazione ha omesso di attribuire ai predetti ricorrenti gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso, ritiene conseguentemente il Collegio che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dei suddetti". (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell'odierno ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale, **pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi!**

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che tale titolo superiore non dovesse esser oggetto di valutazione anche come titolo ulteriore, agendo in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica, violando, peraltro, le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura è certamente possibile trarre l'indicazione della chiara volontà di valorizzare in maniera **distinta** il possesso del titolo minimo richiesto per l'accesso (diploma di istruzione secondaria di II grado) ed il possesso dei titoli che, rispetto a quest'ultimo, costituiscano un *quid pluris*.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di attribuire solamente 1 punto a chi, oltre alla laurea triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico, risulta gravemente iniqua, dato che sminuisce fortemente, in assenza di **alcun criterio meritocratico, un percorso di studi, quale quello relativo al corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali, equiparato in tutto e per tutto a un percorso di laurea magistrale, che deve poter essere differenziato rispetto ai percorsi di laurea triennale.**

Sicché, diviene del pari evidente, come ampiamente ribadito, che il bando avrebbe dovuto prevedere l'attribuzione di un punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore.

In sintesi, è del tutto logico che il possesso della **Laurea magistrale vecchio ordinamento in Conservazione dei beni culturali** (della durata complessiva di 4 anni ed idonea ad assicurare una

formazione di livello “avanzato” per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello previsto per la laurea triennale.

Invece, l'odierno ricorrente si è visto illegittimamente attribuire solamente 1 punto, alla stregua di chi, invece, ha conseguito un titolo di studio della durata complessiva inferiore (pari a tre anni).

Lo stesso, al contrario, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 1,75 punti per i titoli in suo possesso, bensì a un punteggio complessivo pari a 2,75 punti, così calcolati:

-0,25 per il master di I livello;

-0,50 per il master di II livello;

-2 punti per la laurea in suo possesso;

Ciò in quanto il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali deve essere necessariamente considerato diversamente, rispetto a un titolo accademico scaturente da un percorso di durata triennale.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio u.s., sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale «*deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di deliberazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)»*» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

A ciò si aggiunga, poi, che l'arbitrarietà dell'operato amministrativo risulta ancor più evidente in virtù del fatto che la precedente ha, correttamente, deciso di attribuire un punteggio differenziato per quanto concerne i titoli *post-lauream*, sulla base dei criteri di seguito riportati:

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
1 punto per ogni dottorato di ricerca;
0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

Ebbene, se l'Amministrazione ha correttamente differenziato i percorsi di studio relativi ai titoli accademici *post-lauream*, attribuendo un punteggio differente sulla base, evidentemente, della diversa durata temporale del percorso, del numero di crediti conseguiti e, in generale, della peculiarità di ciascun titolo, non si comprende la ragione per cui, invece, i diplomi di laurea vengono arbitrariamente equiparati tra loro, nonostante le macroscopiche differenze intercorrenti tra un diploma di laurea triennale e un titolo di laurea magistrale (peraltro della durata complessiva di 4 anni).

Appare del tutto illogico, infatti, equiparare dei percorsi di laurea che presentano delle caratteristiche intrinsecamente differenti, così come per i titoli accademici *post-lauream*, pur senza prevedere, però, una graduazione del punteggio attribuibile agli stessi.

Viceversa, la precedente avrebbe dovuto attribuire almeno 2 punti a tutti coloro i quali, invece, risultino in possesso di una laurea vecchio ordinamento/magistrale/ciclo unico, differenziando in tal modo, in maniera equa e congrua, i percorsi di studio differenti effettuati di ciascun candidato.

Pertanto, l'omessa valutazione del titolo di studio superiore dichiarato dall'odierno ricorrente costituisce una grave e seria violazione dei principi che presidiano l'operato amministrativo: ed invero, l'omessa valutazione di un titolo in possesso dei candidati, oltre a ledere importanti interessi dei concorrenti, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovrintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a poter intraprendere la professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli aspiranti. Peraltro, il Consiglio di Stato, chiamato ad affrontare una questione per certi aspetti analoga alla presente, ha sancito il principio della « prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli

riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso ».(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, infatti, ha chiarito più volte che « *La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi* » (Cons. di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932).

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierno ricorrente, come si può evincere anche dai documenti agli atti, ha conseguito il titolo di laurea magistrale in Conservazione dei beni culturali (LM-10).

Dunque, vista l'attuale collocazione alla posizione n. 13940, dovuta a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, lo stesso è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo, pari a 23,25, inferiore a quello legittimamente spettante: ciò sia per l'errata valutazione dei titoli dell'odierno ricorrente, sia per la presenza nel questionario della prova scritta di una domanda ambigua/fuorviante.

Ciò ha determinato una lesione che gli è valsa l'illegittima collocazione nella graduatoria finale di merito.

Di fatti, esaminando distintamente i due piani, si osserva quanto segue:

- Con specifico riguardo alla valutazione dei titoli, il ricorrente ha diritto al riconoscimento di + 1 punto per i titoli in suo possesso, con conseguente riconoscimento di 2,75 punti per titoli, e complessivi 24,25 punti e collocazione tra le posizioni nn. 10151 e 10725.
- Con specifico riguardo sia alla valutazione dei titoli, sia al quesito contestato, dovrebbero essere assegnati alla ricorrente +1 punto per titoli in suo possesso e +1 punto per il quesito contestato, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 25,25 e collocazione tra le posizioni nn. 7288 e 7771.

Alla luce di quanto sopra, il Dott. Guiso avrebbe, per tanto, certamente più chances di essere dichiarato vincitore del concorso, al netto dei prossimi scorrimenti, ed ambire a una sede lavorativa allo stesso più congeniale.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata attribuzione di 2 punti ulteriore per il titolo di laurea in suo possesso e per il quesito errato, affinché venga disposta la

collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria finale del concorso *de quo*.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, esitata parzialmente dalla resistente, in quanto quest'ultima si è limitata a fornire solo in parte le generalità di alcuni potenziali controinteressati (nome, cognome, residenza ed indirizzo PEC), senza indicare all'odierno ricorrente né la data di nascita né il punteggio totale ottenuto da tali candidati.

Pertanto, considerando la non completezza delle informazioni riguardanti le generalità dei potenziali controinteressati, si chiede di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il quesito errato e per i titoli, assegnato a parte ricorrente (+1 punto per la laurea magistrale in suo possesso e +1 punto per il quesito contestato), con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria finale rettificata del concorso (25,25 anziché 23,25) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria rettificata del concorso;

- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito del concorso.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo - Roma, 21 aprile 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell